

Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web a cura dell'Agorà
- anno 2021 settembre/ottobre

A cura Prof. Manola
Branchinelli

Si prega di non rispondere a questa mail in quanto inviata a tutti gli iscritti in modalità contestuale e attraverso funzione hosting dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto forma di ipertesto e pertanto è possibile la consultazione dei siti correlati, semplicemente cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a
www.agorascuola.org–

per l'archivio normativo vai a

www.agorascuola.it

Pensioni 2022

Il Ministero Istruzione ha emanato il **D.M. n. 294** del 01 ottobre 2021 e la **Circolare n. 30142** del 01 ottobre 2021 relativi alle CESSAZIONI e PENSIONI INPS Cassa Stato scuola dal 01/09/2022.

La data di scadenza per le cessazioni, che devono essere fatte esclusivamente On Line con la funzione POLIS (**Istanze On Line**), è il **31/10/2021**.

In vista del termine di presentazione delle istanze per l'anno 2022, riteniamo di fare cosa gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l'identificazione dei requisiti necessari per l'accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all'età anagrafica o al servizio prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l'accesso al pensionamento, ovviamente salvo modifiche – in itinere - della normativa tuttora in divenire..

Le domande di dimissioni si presentano su Istanze on Line.

La domanda di pensione va presentata anche all'INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;

presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

In vista del termine di presentazione delle istanze per l'anno 2022, riteniamo di fare cosa gradita riportando – altresì - di seguito due tabelle per l'identificazione dei

requisiti necessari per l'accesso alla pensione dei prossimi anni, con riferimento all'età anagrafica o al servizio prestato. In tal modo gli interessati potranno formulare una prima ipotesi per l'accesso al pensionamento, ovviamente salvo modifiche – in itinere - della normativa tuttora in divenire..

Pensioni	di	vecchiaia	(uomini/donne)	d'ufficio	a	*con	20 anni
		anni	mesi		domanda	almeno	anzianità
2022		67		entro 31 agosto.	entro 31 dicembre		
2022		66	7	docenti			
(con anni	30	servizio)		infanzia			



Pensione	anticipata	entro 31 dicembre	uomini	donne
			anni	anni
			mesi	mesi
2022	42	10		41
				10

Quota 100 possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2021**: 62 anni - anzianità contributiva minima di 38 anni

Opzione donna possesso dei requisiti **entro il 31 dicembre 2020** : 58 anni - anzianità contributiva di 35 anni (calcolo interamente contributivo: decisamente penalizzante..)

Per altre situazione è garantita specifica consulenza presso la ns. Struttura col supporto del Patronato, attraverso il quale, comunque, si deve inoltrare la cessazione all'INPS.

Scopri quanto prenderai di pensione. Su PMI.it è possibile effettuare in maniera gratuita la simulazione del calcolo relativo all'assegno della tua pensione. Il tool on line è facile e semplice da usare

Consulenza Orvieto

Consulenza Orvieto sede Agorà – v. San Francesco, 1
(dietro alla Chiesa di Sant'Anna) venerdì 22 ottobre dalle 15.30 alle 18.30

Somministrazione farmaci in orario scolastico

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica onde fruire del diritto allo studio

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all'analisi delle [Raccomandazioni del 25.11.2005](#), contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico e che sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute.

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all'articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell'AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

L'iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell'alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante l'esistenza di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- **verifica la disponibilità del personale docente e ATA** a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, **qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione** può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada ...).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, *nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.*

Con [Circolare Ministeriale n. 321 del 10.01.2017](#) il Ministero dell'Istruzione USR Toscana, ha confermato le linee guida del 2005 per la *somministrazione dei farmaci* agli studenti che ne necessitano in orario scolastico.

In sintesi: i Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza sono tenuti a:

1. effettuare una *verifica delle strutture scolastiche*, ed eventualmente individuare un luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
2. ove richiesta, *concedere l'autorizzazione* all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
3. verificare la *disponibilità degli operatori scolastici* in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

.. ad ulteriore conferma... [Protocollo di intesa Umbria](#)



Se l'alunno non frequenta, cosa succede al docente di sostegno? (<https://www.orizzontescuola.it/>)

DOMANDA Nella scuola dove lavoro è stata recentemente revocata una supplenza ad una collega perché l'alunno H assegnatole si è trasferito in un'altra città. È legittimo questo comportamento?

RISPOSTA No, non è un comportamento legittimo.

Ma occorre fare una serie di precisazioni. Innanzitutto c'è da dire che nelle amministrazioni pubbliche non esiste più l'istituto della revoca unilaterale. I contratti di lavoro sono ormai regolati da una disciplina contrattuale di diritto privato che - anche se applicata nel settore del pubblico impiego - prevede l'incontro della volontà di due parti formalmente paritarie.

Nel caso della scuola le norme di riferimento sono gli artt. 23 e 37 del Ccnl 2003.

Il comma 4 dell'art. 23 prevede - in particolare - che il contratto individuale di lavoro indichi la "data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato",

una data che la scuola deve obbligatoriamente rispettare a meno che non si verificano specifiche “condizioni risolutive” (comma 5 art. 23).

In generale è poi previsto che è “causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.

Pertanto, se non si è verificata quest’ultima condizione e se il contratto individuale sottoscritto dalla collega non prevedeva esplicitamente che il trasferimento dell’allievo fosse da ritenersi una causa di risoluzione del contratto, non c’è nessuna ragione legittima per sciogliere il contratto - mai “revocare” - prima della data prevista.

A conferma di quanto detto anche i contenziosi che si stanno moltiplicando su queste situazioni presso i tribunali e Uffici del lavoro di tutta Italia stanno concludendosi nella medesima maniera: reintegrazione nel posto di lavoro dei supplenti con pieno riconoscimento dei loro diritti giuridici e patrimoniali.

Un ulteriore approfondimento merita, infine, un tentativo dell’Amministrazione che ha richiesto - in un caso analogo - che fosse rigettata dalla Corte di Appello di Ancona una precedente sentenza del Tribunale di Pesaro (Trib. Pesaro Sent. 14/5/2004) che aveva riconosciuto il diritto del supplente.

L’Amministrazione motivava la richiesta nel seguente modo:

- il contratto conteneva il nome dell’alunno H, cui era destinato il sostegno, che si era successivamente trasferito;

- esisteva quindi un “giustificato motivo oggettivo” (art. 3 L. 604/1966) di recesso del dirigente scolastico che non poteva più utilizzare la docente;

- la supplente non poteva accampare alcuna pretesa in ordine alla durata del contratto.

La Corte di Ancona ha ritenuto infondato l’appello (Sent. 455/2005), oltre che per le ragioni che abbiamo precedentemente esposto, anche perché non è applicabile la norma prevista dall’art. 3 L. 604/1966 che riguarda esclusivamente il contratto di lavoro a tempo indeterminato e non quello a tempo determinato.

In ogni caso, ha concluso la Corte, la mancata utilizzabilità dell’insegnante a causa del trasferimento dell’alunno, piuttosto che essere un “giustificato motivo oggettivo”, avrebbe semmai potuto essere rilevata - ex art. 1463 Cod. civile - come una “impossibilità sopravvenuta della prestazione” (cfr Cass. 4437/1995 e 14871/2004)

Ma anche quest’ultima evenienza è stata scartata dalla Corte d’Appello che ha ritenuto che “la prova di tale assoluta inutilizzabilità della prestazione dell’insegnante supplente, sopravvenuta a seguito del trasferimento dell’alunno con handicap, non sussiste. Ed infatti **... l’insegnante di sostegno è assegnata all’intera classe ... e diviene contitolare della classe stessa ... partecipando altresì alla programmazione complessiva ...** non è

plausibile, quindi, che non sia stato possibile ... un proficuo impiego delle funzioni di docenza espletabili” dalla collega illegittimamente licenziata.

Supplenza da MAD

Premesso che...

“La nomina dell’aspirante messi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.”

... vediamo nei dettagli la normativa di riferimento..

A chiarire alcuni aspetti, la [Nota MIUR 25089 del 06/08/2021](#): “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.”

Ne consegue che i docenti assunti tramite MAD:

- possono usufruire dei diritti derivanti dallo status giuridico di supplenti per quanto riguarda permessi, malattia, ferie.
- **non** possono lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve, anche se più lunga
- possono invece lasciare la supplenza breve per una al 30 giugno, come gli iscritti in graduatoria
- in caso di abbandono del servizio perderanno la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento(art. 14 comma 1 dell’OM n. 60/2020)

E peraltro la Nota introduceva due clausole:

*“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che **non** risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per **una sola** provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”*

La [Nota MIUR 29502 del 27 settembre 2021](#) allarga le maglie della rete prevedendo

“ è possibile in via eccezionale, limitatamente all’anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province. ”

E, comunque, entrambe concordano sul punto sotto indicato:

*“La nomina dell’aspirante messi a disposizione può essere disposta esclusivamente **dopo** l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di*

referimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.

In sintesi:

La circolare del 6 agosto 2021 limitava la possibilità di inoltrare la MAD in un'unica provincia ma dal tenore letterale della nuova circolare, sembra possibile inviare le domande su più province. E – peraltro – in nessuna delle due Note sono evidenziate sanzioni per difforme interpretazione della prescrizione normativa.

Posti di sostegno in deroga

I posti di sostegno in deroga **tardivamente autorizzati** - saranno coperti – come sempre - con supplenze al 30 giugno nell'ordine di seguito indicato

- a) docenti specializzati inseriti negli elenchi di sostegno delle **graduatorie ad esaurimento, GaE**;
- b) docenti specializzati inseriti nella **prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, GPS**;
- c) docenti privi del titolo di specializzazione ma che entro l'a. s. 2019/2020 abbiano maturato tre anni di servizio su posto di sostegno nel relativo grado inseriti in **seconda fascia GPS**;
- d) **graduatorie di istituto**, se il posto in deroga è stato assegnato alla singola istituzione scolastica presente nell'elenco delle **20 scuole scelte dall'aspirante per le nomine – appunto – di competenza del DD.SS.**;

Errori nell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione delle nomine di **supplenza docenti** per l'anno scolastico **2021/22**

Moltissimi i casi in cui docenti con punteggi più bassi in GPS hanno finito per 'scavalcare' i colleghi.

Ma come è stato possibile?

- a) Considerati i tempi ristretti imposti dal MIUR, gli USP (UST) non sono stati in grado di procedere all'individuazione di tutti i posti effettivamente disponibili delle varie tipologie in tempi utili per una scelta mirata da parte degli aspiranti
- b) Gli aspiranti **supplenti** hanno – di fatto - scartato le sedi non presenti nel "file disponibilità" pubblicato dagli **Uffici Scolastici**.
- c) E pertanto nel caso in cui gli aspiranti abbiano tenuto presenti – indicandole – le varie disponibilità pubblicate, ma non tutte le sedi disponibili e tutte le tipologie di posto - in riferimento al primo turno di nomina - sono stati considerati rinunciari per le sedi non espresse con perdita dell'assegnazione dell'incarico a tempo determinato.

- d) Non sono stati identificati nemmeno come interessati al secondo turno di nomina e/o altri turni sulle medesime preferenze per posti che si sono resi disponibili successivamente, poichè **l'algoritmo è ripartito con le chiamate dal nominativo del primo docente non "convocato" nella precedente sessione.**

In estrema sintesi si evidenzia come l'Amministrazione, pubblicando parte delle sedi disponibili – a posteriori – rispetto alla data prevista per l'inoltro della domanda abbia determinato una gestione delle nomine difforme rispetto a quanto indicato nel D.M. 242 del 30 luglio 2021 con la conseguenza di una attribuzione di posti correlata a scelte casuali operate dal singolo e non in linea con un regolare scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio attribuito.

In particolare la FLCGIL fa un riassunto degli errori riscontrati in numerose province ascrivibili al sistema:

- *il rispetto dell'ordine di graduatoria e la corretta applicazione delle precedenzae previste dalla legge 104/1992: **il sistema ha infatti applicato le precedenzae in modo errato**, facendo scavalcare persino persone collocate in graduatorie che hanno chiaramente una priorità, come nel caso dei docenti specializzati scavalcati sui posti di sostegno da chi non ha la specializzazione*
- ***la corretta applicazione delle riserve di legge per il personale con invalidità civile e altre riserve previste dalla legge: il software invece di accantonare i posti ha trattato le riserve come se fossero precedenzae***

Le categorie protette hanno avuto – cioè - un doppio beneficio : riserva di posti e precedenza nella scelta della sede. 

Non parliamo poi delle nomine su sostegno dei **non specializzati senza triennio di servizio sul sostegno nominati da "graduatorie incrociate" mai compilate , ma solamente presenti "in pectore" nel Sistema informativo per le varie classi di concorso e/o – comunque - "strutturalmente" inesistenti per scuola primaria o infanzia (per ovvi motivi) , ma ugualmente citate nei modelli di domanda e utilizzate (chi le ha viste?)per il conferimento delle nomine**

L'Assistente all'autonomia e l'Assistente all'igiene personale

La necessità di questa figura di assistenza deve essere **riconosciuta nella certificazione e nella diagnosi funzionale del portatore di handicap.**

Sarà quindi il Gruppo di Lavoro operativo (GLO) di cui all'articolo 15, comma 1 della Legge 104/92 così come aggiornato dalla Legge 66/2017, a completare le necessità e le modalità; il Dirigente Scolastico, invece, deve farsi portavoce presso l'Ente Pubblico locale, richiedendo per tempo di fornire l'assistente specializzato all'alunno.

v. in tal senso la Nota dell'[USP di Trapani 10527 del 20/09/2021](#)

Agorà scuola

desidera attuare un progetto di espansione della propria attività. A tal fine si rende necessario stipulare un contratto di collaborazione con un lavoratore di ruolo o non di ruolo del settore scuola. Gli interessati possono accedere ai ns. uffici di Terni ogni pomeriggio o telefonare o inviare mail a agorasindacato@gmail.com

FAQ sull'avvio dell'anno scolastico

1. [Organizzazione dell'attività scolastica](#)
2. [Gestione del green pass](#)
3. [Uso della mascherina a scuola](#)
4. [Gestione di casi sospetti e focolai](#)

Sezione 2 – Gestione del green pass

1. **Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico?** (aggiornamento 04 ottobre 2021)
2. L'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede l'obbligo, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, del possesso e dell'esibizione della certificazione verde COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l'utilizzo dell'app "VerificaC19", oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).

Al riguardo, si precisa che l'art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente "prima dell'accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio". Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 sia effettuato "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio".

Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che **le operazioni di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 devono essere svolte prima dell'accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso**. Dunque, nel caso in cui, al momento dell'accesso in sede, la certificazione risulti "valida", il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.



Amministrazione IPSEF- Università telematica

Giustino Fortunato Benevento –

offerta formativa 2021/2022

Presso Agorà o Medea c.s. è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e/o sostenere gli esami finali (COVID permettendo)

Corso di Perfezionamento CLIL

Corso annuale di Perfezionamento in “Metodologia CLIL e didattica dell'insegnamento” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 131**

Master Universitario annuale di II livello

Master Universitario annuale di II Livello in “I processi strategici e gli strumenti operativi per la Dirigenza Scolastica” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 136**

Master Universitari annuali di I livello

Master Universitario annuale di I Livello in “Le sfide della didattica contemporanea; metodologie, tecniche e strumenti educativi” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 121**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curriculare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 122**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curriculare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” VI Ed (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 123**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 124**

Master Universitario annuale di I Livello in “Coordinatore Pedagogico di nidi e servizi per l'infanzia” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 133**

Master Universitario annuale di I Livello in “EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE: Esperto in didattica musicale per la scuola primaria e secondaria di primo grado” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 134**

Master Universitario annuale di I Livello in “Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri - Didattica dell'Italiano L2” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 135**

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale

Corso di Perfezionamento Universitario Biennale in “Innovazioni didattiche per la scuola contemporanea” 2021/2022 – 2022/2023 (3000 ore – 120 CFU) - **Corso 137**

Corsi annuali di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le sfide della didattica contemporanea” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 125**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La formazione dell'Educatore Professionale” (1500 ore - 60 CFU) - **Corso 140**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità: contenuti essenziali della formazione dell'insegnante curricolare e di sostegno” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 126**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 127**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 128**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Metodologie didattiche per l'insegnamento curricolare e l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 129**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Valutazione nel Sistema Scolastico” (1500 ore – 60 CFU) - **Corso 130**

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale 500 ore

Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Nuove prospettive per la formazione e l'insegnamento” (500 ore – 20 CFU) - **Corso 138**

Corso LIM

Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “La Lavagna interattiva Multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l'insegnamento” (200 ore – 8 CFU) - **Corso 132**

L'inizio delle attività didattiche è previsto per il 25 ottobre 2021.

.. le convenzioni...

Helvetia Assicurazioni Agenzia di Terni – Via Bruno Capponi, 15 –
0744 404283

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
 - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
 - a scuola;
 - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

N .B.: la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

**sconto 30 %
sulla polizza
auto**




**Helvetia
Assicurazioni**
Agenzia di Terni

Via Bruno Capponi, 15
0744 404283

Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione...

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 (stessa sede di Agorà)– tel.
0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo
Scuola



Occhiali da vista? Occhiali da sole?

Da **ANTONELLI OTTICA:**

□ a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O (0744 275023)

□ a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 (0744 733841);

□ ad **Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 (0744 983644)

Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

tamericihouse@gmail.com

3 suites (2+2) in totale 12 posti letto..
cucina, barbecue, aria condizionata..
organizza con gli amici il tuo Capodanno 2022
(venerdì 31 dicembre)

Sconto 10% iscritti Agorà



Agorà- Direttore Prof. Favilla Alberto
Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all'esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e la firma.



Cognome _____

Nome _____

Firma _____

Tesserina valida sino al 31dicembre
2021_compreso

Agorà scuola 2021